



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

Testo Coordinato del

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Matematica.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Mathematics, e l'acronimo, MAT, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha sede a Bologna in Piazza di Porta San Donato, n. 5 e in Viale Quirico Filopanti, n. 5. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede di Piazza di Porta San Donato, n. 5.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
4. Il Dipartimento propone, o concorre a proporre con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento. Il Dipartimento, secondo quanto eventualmente previsto dai piani triennali delle Scuole di riferimento (di cui all'Articolo 18 comma 4 dello Statuto), delibera gli affidamenti didattici aggiuntivi e i contratti di insegnamento e tutorato negli ambiti di propria competenza.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
7. Il Dipartimento gestisce, o concorre a gestire con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
9. Il Dipartimento promuove la cooperazione come collaboratori scientifici con i docenti e i ricercatori che siano rimasti, fino al loro collocamento a riposo, scientificamente attivi nel Dipartimento.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Matematica svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito della Matematica e delle sue applicazioni.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta.



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

Articolo 6 (Il Direttore)

1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno del Dipartimento e lo rappresenta in ogni sede.
2. Il Direttore rimane in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il Direttore:
 - a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento;
 - c. è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento afferisce;
 - d. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione (Articolo 6 comma 2, lettera b., Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371 del 5/4/2012);
 - e. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica, propone la relativa delibera al Consiglio di Dipartimento e vigila sull'assolvimento di tali compiti (Articolo 6, comma 2, lettera c., Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti suindicato);
 - f. provvede all'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali e ne è responsabile (Articolo 6, comma 2, lettera a. Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti suindicato);
 - g. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, ad eccezione di quelle per le rappresentanze studentesche in Consiglio di Dipartimento;
 - h. individua i fabbisogni e propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
 - i. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - j. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

- k. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
 - l. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
 - m. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi e assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche (Articolo 6 comma 2, lettera d., Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti suindicato);
 - n. sottoscrive i contratti nell'interesse del Dipartimento, nel rispetto dei vigenti regolamenti di contabilità e delle spese in economia;
 - o. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi (Articolo 6, comma 2, lettera e, Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti suindicato);
 - p. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica (Articolo 6, comma 2, lettera f. Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti suindicato);
 - q. nei casi di necessità e urgenza può compiere per decreto atti di competenza del Consiglio e della Giunta, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

- 1. Le votazioni per l'elezione del Direttore sono valide se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
- 3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano nel ruolo di Professore, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore ed è composto da:

- a. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
- b. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
- c. i rappresentanti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori (arrotondato per eccesso), eletti secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
- d. i rappresentanti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, eletti secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
- e. un rappresentante degli assegnisti di ricerca, eletto secondo modalità previste nell'Articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:

- a. approva il Regolamento di Dipartimento e le eventuali successive modifiche a maggioranza assoluta dei componenti;
- b. approva il piano triennale della ricerca che, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, definisce gli obiettivi indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
- c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, il piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
- e. programma il fabbisogno di personale docente e ricercatore;
- f. delibera le proposte al Consiglio di Amministrazione per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- g. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
- h. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- i. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

- primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante ed esprime pareri alle Scuole sulla regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;
- j. può approvare l'affidamento a una Scuola del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza;
 - k. su proposta del Direttore delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti; inoltre, se previsto dai piani triennali delle Scuole di riferimento, definisce e delibera gli affidamenti didattici aggiuntivi e i contratti di insegnamento e tutorato negli ambiti di propria competenza;
 - l. in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo, predispone un rapporto annuale di autovalutazione i cui risultati sono resi pubblici;
 - m. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
 - n. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
 - o. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
 - p. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e h. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
 - q. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
 - r. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
 - s. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento e delle sue esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

- t. assegna il budget di funzionamento alle eventuali Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - u. qualora se ne ravvisi la necessità, assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e ne designa il responsabile;
 - v. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - w. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - x. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4, dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole;
 - y. nomina le Commissioni con funzioni puramente istruttorie di cui all'Articolo 17.
2. Debbono essere assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto le delibere relative alle lettere a., f. e h. del comma 1.

Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento sono convocate dal Direttore almeno 30 giorni prima della scadenza; la votazione è valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto. Ciascun elettore ha a disposizione 3 voti.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. In caso di rinuncia o di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo la graduatoria dei non eletti.

Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

1. Per l'elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni dell'Articolo 10, relative al personale tecnico amministrativo, nei limiti della compatibilità.
2. Ciascun elettore ha a disposizione 1 voto.
3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi oltre la data dell'elezione.

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche in applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

Articolo 13 (La Giunta)

1. La Giunta è composta da:
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 12 professori e ricercatori, tra cui almeno 3 professori di prima fascia, almeno 3 professori di seconda fascia e almeno 3 ricercatori;
 - f. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
2. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che vengono rinnovati una volta rinnovata la rappresentanza in Consiglio.
3. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

Articolo 14 (Giunta – competenze)

1. La Giunta coadiuva il Direttore nella gestione del Dipartimento ed esercita funzioni



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

deliberative su tutte le materie non riservate al Consiglio di Dipartimento dall'Articolo 9 e non di competenza del Direttore ai sensi dell'Articolo 6 e dei Regolamenti d'Ateneo.

2. La Giunta inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'Articolo 9, comma 1, lettera w.;
 - b. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - c. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti.

Articolo 15 (Giunta – elezione)

1. Le elezioni della Giunta sono convocate dal Direttore almeno 30 giorni prima della scadenza; per ciascuna componente (docenti/ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti) la votazione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. L'elettorato passivo è riservato a coloro che hanno manifestato formalmente la propria disponibilità a fare parte della Giunta almeno 6 giorni prima della data delle votazioni.
3. Per l'elezione dei professori e ricercatori, ciascun professore o ricercatore inquadrato nel Dipartimento può indicare fino a 3 nominativi. Si forma un'unica graduatoria secondo i voti ricevuti; in caso di parità precede il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età. Risultano eletti anzitutto i primi 3 professori ordinari, i primi 3 professori associati e i primi 3 ricercatori della graduatoria. Se almeno 2 fra gli eletti hanno sede di servizio diversa da Bologna e diversa tra loro, risultano inoltre eletti i primi 3 che seguono nella graduatoria. Se invece fra i 9 eletti vi sono uno o più professori o ricercatori con sede di servizio diversa da Bologna, ma tutti con la stessa sede, risulta eletto il primo non ancora eletto della graduatoria con sede di servizio diversa da Bologna e da quella dei già eletti ed inoltre i primi 2 della graduatoria residua. Se infine fra i 9 eletti non vi sono professori o ricercatori con sede di servizio diversa da Bologna, risulta eletto il primo della graduatoria con sede di servizio diversa da Bologna, il successivo con sede di



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

- servizio diversa da Bologna e da quella dell'eletto precedente e il primo della graduatoria residua.
4. Qualora il risultato dell'elezione non consenta il soddisfacimento della norma statutaria della presenza di almeno 3 ordinari, 3 associati e 3 ricercatori, il Direttore indice immediatamente delle elezioni suppletive, in cui l'elettorato passivo è riservato agli appartenenti alla qualifica o alle qualifiche non sufficientemente rappresentate.
 5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo è costituito dai rappresentanti in Consiglio.
 6. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti è costituito dai rappresentanti in Consiglio; ogni elettore esprime una preferenza.
 7. Qualora un membro della Giunta cambi qualifica o sede di servizio rimane in carica fino al termine del mandato, ad eccezione del caso in cui risulti violata la norma statutaria sulla rappresentanza per fasce; in tal caso, e solo se mancano più di 6 mesi alla scadenza della Giunta, il membro decade e si procede alla sua sostituzione in analogia a quanto stabilito nel comma 4.
 8. In caso di rinuncia o di cessazione di un rappresentante dei docenti e ricercatori, l'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato avviene secondo la graduatoria dei non eletti, rispettando anzitutto la presenza di 3 rappresentanti per fascia e, se possibile, di 2 rappresentanti con sede di servizio diversa da Bologna e diversa tra loro. Qualora la graduatoria sia esaurita o non consenta di rispettare il vincolo della rappresentanza per fasce si procede a elezioni suppletive.
 9. In caso di rinuncia o di cessazione di un rappresentante del personale tecnico amministrativo o degli studenti l'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato avviene secondo la graduatoria dei non eletti. Qualora la graduatoria sia esaurita si procede a elezioni suppletive.
 10. Non si procede ad elezioni suppletive qualora manchino meno di 12 mesi alla scadenza della Giunta.

PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite da un professore designato dal Consiglio stesso, che è responsabile del loro impiego nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 17 (Commissioni istruttorie)

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina 3 Commissioni istruttorie permanenti:
 - a. Didattica;
 - b. Ricerca scientifica;
 - c. Spazi e servizi.
2. Le Commissioni permanenti svolgono attività puramente istruttoria per il Consiglio e la Giunta e non hanno potere deliberante.
3. I membri delle Commissioni operano nell'interesse generale del Dipartimento, esprimendo pareri, opinioni e proposte delle aree di riferimento.
4. Ciascuna commissione è coordinata dal Direttore o da un suo delegato, scelto tra i membri della Giunta. Entro 60 giorni dalla entrata in carica del Direttore, il Consiglio, su proposta del Direttore, rinnova le Commissioni, nominando i rimanenti membri, in modo che siano presenti le diverse aree culturali del Dipartimento. La nomina avviene con una delibera motivata, che specifichi le funzioni e i ruoli delle Commissioni e dei



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

membri, approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 18 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 19 (Incompatibilità)

1. Si applicano le incompatibilità previste dall'Articolo 37 dello Statuto di Ateneo.
2. In particolare, la carica di Direttore del Dipartimento è incompatibile con quelle di Consigliere di Amministrazione, di Presidente di Scuola, di Coordinatore di Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, di membro del Nucleo di Valutazione.
3. Inoltre, è fatto divieto al Direttore del Dipartimento, per la durata del mandato, di rivestire alcun incarico di natura politica e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione di altre università italiane statali, non statali o telematiche.

Articolo 20 (Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento o di membro della Giunta è riservato solamente a coloro che assicurano, prima del collocamento a riposo, un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato.
2. I membri della Giunta non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Articolo 21 (Funzionamento degli organi collegiali)

1. Le convocazioni del Consiglio e della Giunta vengono effettuate dal Direttore per via telematica almeno 7 giorni prima della data fissata della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche con solo 3 giorni di preavviso.
2. Il Direttore fissa l'Ordine del Giorno della seduta, allegandolo alla convocazione.



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

3. Le sedute del Consiglio e della Giunta sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati.
4. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti per garantire la validità della seduta e la verifica della maggioranza necessaria per l'approvazione delle delibere.
5. Alle sedute del Consiglio e della Giunta partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, il Direttore oppure la maggioranza dei presenti può consentire la partecipazione, senza diritto di voto, a una specifica seduta a persone non appartenenti all'organo.
6. Salvo diversa disposizione, le votazioni negli organi collegiali si effettuano a scrutinio palese.
7. Ad eccezione dei casi specifici indicati nelle Leggi, nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo e del Dipartimento, le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
8. Delle sedute del Consiglio e della Giunta sono redatti sommari verbali, che devono contenere l'elenco dei partecipanti, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati. I verbali devono anche contenere le delibere assunte e quelle respinte. Le discussioni contengono, di norma, solamente i nomi degli intervenuti. Il contenuto degli interventi viene inserito nel verbale solo quando il Direttore lo ritenga necessario oppure lo richieda l'intervenuto, che, in tal caso, è tenuto a fornire al segretario un sunto del proprio intervento.
9. I verbali del Consiglio e della Giunta sono resi accessibili ai membri del Consiglio entro 15 giorni dalla data della seduta.
10. Le richieste motivate di convocazione di un organo collegiale devono essere avanzate da almeno un terzo dei membri dell'organo.
11. Le richieste di inserimento di un argomento all'Ordine del Giorno nella prima seduta utile di un organo collegiale devono essere avanzate da almeno un quarto dei membri dell'organo.
12. I membri del Dipartimento hanno diritto di essere auditi dalla Giunta e dalle Commissioni istruttorie. La data della audizione viene stabilita dal Direttore o coordinatore, tenuto conto del calendario dei lavori dell'organo.



AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

Articolo. 22. (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'Articolo 7 del DR n. 743/2012.

Articolo 23 (Partecipazione)

1. I membri del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni, sia di diritto che elettivi, hanno l'obbligo di partecipare alle sedute. In caso di motivato impedimento hanno l'obbligo di presentare giustificazione al Direttore o Coordinatore, scritta o per via telematica.
2. I membri elettivi della Giunta e delle Commissioni permanenti che non partecipano ingiustificatamente a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Direttore con proprio decreto.
3. In ogni caso, i membri della Giunta e delle Commissioni permanenti che, anche se per impegni istituzionali, non possono garantire l'effettiva presenza ad almeno la metà delle sedute, sono tenuti a presentare le dimissioni. Il calcolo delle assenze viene effettuato sull'Anno Accademico.

Articolo 24 (Modifiche al Regolamento)

Il presente Regolamento può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Le proposte di modifica e gli eventuali emendamenti possono essere messi in votazione solamente se presentati in una delle precedenti sedute del Consiglio.

Articolo 25 (Norma Transitoria)

In prima applicazione si applicano le norme temporali compatibili con la tempistica generale d'Ateneo.